



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Osservazioni allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE

Ottobre 2009

Consigliere Delegato

Dott. Andrea Bonechi





Indice

Osservazioni generali.....	2
Proposta di emendamento al testo dello schema di decreto legislativo	10

Osservazioni generali

La bozza di decreto con cui viene data attuazione alla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, diffusa in data 12 ottobre 2009 presenta alcuni aspetti di indubbia criticità



che non possono essere trascurati in sede di definitiva approvazione e che rappresentano l'oggetto delle considerazioni di seguito svolte.

In via preliminare si rende necessaria una rapida disamina delle disposizioni della normativa comunitaria di riferimento al fine di individuarne agevolmente l'oggetto specifico in vista di futura attuazione.

Come è noto, la direttiva 2006/123 CE (di seguito direttiva servizi) contiene alcune specifiche disposizioni al fine di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando contemporaneamente un elevato livello di qualità dei servizi stessi.

Più precisamente la direttiva servizi si propone di creare un quadro giuridico "uniforme" volto ad assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, e dunque, dei prestatori che forniscono tali servizi, tra gli Stati membri (*considerando 12*).

A tal fine, l'attuazione della direttiva deve consentire:

1. lo sviluppo dei servizi fra gli Stati membri, tenendo conto della specificità di ogni tipo di attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione;
2. l'eliminazione di ostacoli che impediscono la libera prestazione dei servizi prevedendo misure di semplificazione amministrativa, di cooperazione fra le istituzioni e misure volte all'accrescimento della qualità dei servizi (*considerando 2, 5, 7 e 12*).

In effetti, come anche si evince dal testo comunitario, gli ostacoli alla libera prestazione del servizio attualmente presenti nel mercato interno impediscono ai prestatori, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico.

Tale situazione indebolisce la competitività globale dei prestatori dell'Unione europea. Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e l'informazione dei consumatori, consentirebbe agli stessi una più ampia facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori (*considerando 2 e considerando 5*).

Nella realizzazione del mercato unico dei servizi, è essenziale non trascurare la necessità di un effettivo equilibrio tra le istanze di apertura dei mercati, funzionalità dei servizi pubblici e certezza dei diritti del consumatore, *rectius* del fruitore del servizio medesimo.

La direttiva servizi, allora, offre un quadro giuridico generale di riferimento che tiene conto di un'ampia varietà di servizi, nella consapevolezza della necessità di non trascurare al contempo le specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione.

Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste per un verso nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per altro



verso nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi.

A tal proposito, è opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, la disposizione sulla libera prestazione di servizi e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni.

Il coordinamento delle legislazioni nazionali dovrebbe garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori, che è fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri (*considerando 7*).

Occorre sin da subito evidenziare che la direttiva servizi appare coerente con le disposizioni contenute in altre fonti e con l'oggetto suo proprio dal momento che precisa come la normativa che essa reca va ad aggiungersi a quella già preesistente, al fine di colmare eventuali lacune in punto di libera prestazione di servizi (*considerando 30 e 31*). In tale ottica, la normativa è conforme a quanto previsto nella direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e non pregiudica le previsioni in essa contenute.

Non solo.

La direttiva servizi riguarda questioni nettamente differenziate da quelle trattate nell'ambito della direttiva qualifiche quali l'assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività multidisciplinari e la semplificazione amministrativa (*considerando 31*).

Questo aspetto ai fini che ci occupano appare di estremo interesse, atteso che il decreto di recepimento non dovrebbe discostarsi dalle indicazioni del legislatore comunitario e dunque non entrare nel merito di questioni disciplinate da altre fonti.

Ecco allora la puntuale precisazione che compare nell'articolato della direttiva servizi (art. 3, comma 1, lett. d) a mente della quale, con riferimento ai professionisti regolamentati che, occorre ribadire, rientrano nella più ampia categoria di prestatori di servizi, si applicano in primo luogo le disposizioni della direttiva 2005/36/CE (cd. direttiva qualifiche) le quali prevalgono in caso di contrasto sulle disposizioni della direttiva servizi.

Alla luce di tale significativa precisazione, le professioni regolamentate vengono ad essere interessate dalla direttiva solo marginalmente e nella misura in cui esista un vuoto normativo. Le stesse considerazioni possono spendersi con riferimento al decreto di attuazione che deve attenersi, nello specifico, alle previsioni già presenti nell'ordinamento interno che per un verso, disciplinano l'esercizio delle professioni regolamentate a seconda delle caratteristiche loro proprie, per altro verso danno attuazione a precedenti interventi del legislatore comunitario.



Esula, dunque, da simile contesto l'inserimento di disposizioni che non appaiano coerenti rispetto ai criteri dettati, e dall'ordinamento interno e da fonti comunitarie precedentemente emanate, con riferimento alla nozione di professione regolamentata e prestazione d'opera intellettuale.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'ambito di applicazione della normativa comunitaria e del decreto con cui ne viene data attuazione nell'ordinamento interno con riferimento alle professioni regolamentate risulta essere effettivamente limitato.

Nello specifico le previsioni di immediato interesse per i professionisti regolamentati hanno ad oggetto le tematiche inerenti alla:

1. semplificazione amministrativa (capo II della direttiva servizi).
2. qualità dei servizi forniti dai prestatori (capo V della direttiva servizi)

Tali temi di interesse vengono analizzati nello schema di decreto attuativo all'interno del titolo IV (sulla semplificazione amministrativa) e del titolo VI (sulla qualità dei servizi).

Più precisamente all'interno dei titoli summenzionati si pongono le norme volte a disciplinare gli aspetti inerenti a:

- sportello unico, diritto all'informazione e certificazioni (artt. 27 e ss. dello schema di decreto legislativo);
- informazioni sui prestatori e sui servizi da essi forniti, risoluzione di controversie, assicurazioni, comunicazioni commerciali, attività multidisciplinari (artt. 30 e ss. dello schema di decreto legislativo).

Passando ad illustrare nello specifico alcune delle previsioni della bozza di decreto legislativo di attuazione merita un cenno la parte relativa alle Disposizioni generali, vale a dire il titolo I.

A fronte di una precisa e corretta definizione dell'ambito di applicazione dell'emanando decreto (art. 1 "Oggetto e finalità"), non possono essere sottaciute le perplessità che ingenera l'art. 7 "Definizioni" nella parte in cui qualifica la professione regolamentata (lett. k).

A nostro avviso, infatti la definizione resa nello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva servizi non è soddisfacente.

Va evidenziato che per professioni regolamentate si intendono solamente quelle per l'accesso alle quali si richiede il superamento di un esame di Stato e il cui esercizio avviene con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una qualifica professionale ed è iscritto in ordini o collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici.

E' di tutta evidenza che tale precisazione consente di definire come prestatore d'opera intellettuale chiunque eserciti un'opera o un servizio secondo le previsioni di cui all'art. 2222 e ss.



c.c., come professionista regolamentato colui che eserciti una professione intellettuale ai sensi dell'art. 2229 c.c.

Ergo, il riferimento ad attività professionali di cui al menzionato art. 4, comma 1, lett. a) effettuato nello schema di decreto legislativo in commento andrebbe integrato e corretto secondo l'interpretazione che sopra si è data e che si fonda sull'assunto per cui, ancorchè a taluni prestatori d'opera non può essere negato il carattere dell' "intellettualità" della prestazione effettuata, essi al contempo non possono dirsi – *rectius* essere equiparati – ai professionisti (regolamentati) in quanto non sono tenuti al superamento di un Esame di Stato che li abiliti all'esercizio di una professione sotto la vigilanza dell'ordine professionale, come peraltro impone la Carta Costituzionale.

In proposito, occorre altresì rilevare come l'art. 8 (Clausola di specialità) dello schema di decreto legislativo precisi che in caso di contrasto tra le disposizioni del decreto e le disposizioni di atti comunitari precedentemente emanati, trovino applicazione queste ultime con riferimento ad aspetti specifici dell'accesso o dell'esercizio di professioni. Per quanto di nostro interesse, pertanto, v'è da dire che torna ad essere di rilevante importanza la corretta interpretazione delle disposizioni recate dal d.l.gs. n. 206/2007 che disciplinano le modalità di riconoscimento e che qualificano la professione regolamentata (artt. 26 e 4 d.l.gs. n. 206/2007).

Relativamente alle disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi di cui al titolo II dello schema di decreto legislativo, per prime la previsione di cui all'art. 13 (Procedimenti per il rilascio dei titoli autorizzatori) nella parte in cui con riferimento all'accesso e all'esercizio dell'attività di servizi, indistintamente introduce la regola del silenzio –assenso di cui all'art. 20 della l.n. 241 /1990 comportando conseguentemente una modifica all'art. 37 del d.l.gs. 139 del 28 giugno 2005, "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34" (art. 49 dello schema di decreto legislativo).

E' questione dibattuta dalla scienza amministrativistica se tra i provvedimenti autorizzativi rientrino finanche quelli di abilitazione all'esercizio di una professione.

In effetti, a ben vedere, le abilitazioni all'esercizio di una professione sono ricollegate al superamento dell'esame di Stato e dunque condividono alcuni caratteri delle c.d. autorizzazioni generalmente intese, che come noto, secondo l'opinione maggioritaria, sono provvedimenti amministrativi che rimuovono limiti posti dalla legge per l'esercizio di una preesistente situazione di vantaggio.

Tramite l'autorizzazione, allora, l'Amministrazione esprime il proprio consenso preventivo ad un'attività progettata dal richiedente (si veda a titolo esemplificativo l'art. 19 della l.n. 241/1990).



Riconducibili a tale schema sarebbero le abilitazioni in quanto atti, *rectius* provvedimenti amministrativi, rilasciati previo accertamento dell'idoneità tecnica e delle competenze specifiche, per l'esercizio della professione regolamentata.

Conseguentemente anche l'abilitazione si può ricollegare al *genus* autorizzazione in quanto tramite essa l'Amministrazione rimuove un limite che preclude al richiedente l'esercizio di un diritto.

Quanto detto non può essere sostenuto con riferimento al provvedimento di iscrizione all'albo professionale che comporta valutazioni circa i requisiti soggettivi del richiedente che si distinguono da quelle necessarie per il rilascio di una autorizzazione *sic et simpliciter*.

La dottrina più autorevole, infatti, ha evidenziato come l'iscrizione debba essere qualificata provvedimento di "accertamento costitutivo" trattandosi di un provvedimento che da un lato consegue ad una fase di accertamento obiettivo dell'esistenza di predeterminati requisiti in capo al richiedente, dall'altro lato comporta effetti giuridici costitutivi. Più specificatamente, oltre ad essere provvedimento di accertamento costitutivo, l'iscrizione è atto vincolato nel senso che l'ordine è tenuto a disporre l'iscrizione, qualora accerti la sussistenza dei presupposti a cui la legge subordina l'emanazione dell'atto.

A titolo esemplificativo, per quanto concerne la professione di dottore commercialista, rientra nella prima fase, vale a dire quella di accertamento, l'attività condotta dall'ordine professionale volta a stabilire che il richiedente goda il pieno esercizio dei diritti civili, ovvero sia di condotta irreprensibile (oltre all'accertamento del superamento di stato per l'abilitazione all'esercizio di una professione).

In definitiva la completa equiparazione dell'iscrizione in un albo professionale all'autorizzazione di un'attività privata di cui all'art. 19 e all'art. 20 l.n. 241/1990 non può essere condivisa.

Come accennato, la direttiva servizi privilegiava alcuni ambiti di intervento quali, la semplificazione amministrativa e la qualità dei servizi resi dal prestatore.

Con riferimento al primo aspetto la bozza dello schema in questione prevede lo sportello unico (art. 24), il diritto all'informazione (art. 25), le certificazioni (art. 26).

Appare opportuno segnalare che le funzioni dello sportello unico vadano ulteriormente precisate e differenziate dalle competenze che la legge riserva agli ordini professionali che detengono gli albi.

Lo sportello, pertanto, dovrebbe raccogliere le informazioni presso l'ordine e metterle a disposizione dei richiedenti (*in primis* dei fruitori del servizio) anche tramite strumenti telematici; diversamente, l'ordine dovrebbe continuare a curare le procedure volte all'iscrizione o all'adozione di eventuali provvedimenti che possano incidere sullo *status* professionale. Andrebbe, pertanto, evidenziato che le funzioni svolte dallo sportello unico per i prestatori d'opera



generalmente intesi, con riferimento ai professionisti iscritti ad albi professionali sono (*rectius* restano) di competenza dell'ordine professionale (art. 29).

Nell'ottica della semplificazione e della razionalità a cui si ispira la direttiva servizi che auspica che i prestatori abbiano un interlocutore unico tramite cui espletare tutte le procedure e formalità inerenti al servizio da rendersi (considerando 48) le funzioni attribuite per altri prestatori al cd. sportello unico, con riferimento ai professionisti appartenenti ad una delle professioni regolamentate potrebbero essere svolte dai Consigli nazionali che svolgerebbero in questo caso, una funzione di indirizzo e supporto al richiedente demandando all'ordine locale competente per territorio gli specifici adempimenti quanto a provvedimenti inerenti all'accesso o all'esercizio della professione.

Insomma, al Consiglio nazionale, spetterebbe per un verso, una funzione di indirizzo e informazione quanto alle richieste pervenute dai prestatori circa le specificità dell'attività professionale, per altro verso una funzione di coordinamento tra gli ordini professionali volto all'effettiva informazione dell'utente.

Con riferimento alla tematica della qualità dei servizi, si propone di inserire direttamente nell'ambito dell'art. 32 dello schema di decreto legislativo direttamente l'obbligo di copertura assicurativa a carico dei prestatori, come peraltro impone la direttiva servizi (art. 23, comma 1), specificando che essa sia commisurata alla natura e alla portata del rischio e di specificare, di seguito, il regime previsto in caso di stabilimento.

Passando a svolgere alcune considerazioni di portata generale, va evidenziato che il riferimento ad associazioni va riferito esclusivamente ad associazioni professionali ovvero studi associati tra professionisti (art. 30; art. 41).

Ciò a dimostrazione che il legislatore nel dare attuazione alla direttiva servizi ha ben chiaro che le uniche associazioni destinatarie del provvedimento sono esclusivamente quelle costituite tra professionisti al fine dell'esercizio in comune della professione e non altre.

Soffermandosi, poi, più specificatamente sull'esercizio della professione in forma associata, andrebbe messo in luce che attualmente il nostro ordinamento ha previsto la possibilità di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare solo a determinate condizioni (art. 2 del d.l. 223/2006, cd. decreto Bersani):

- che si tratti di associazioni tra professionisti o società di persone tra professionisti;
- che l'oggetto sociale relativo all'esercizio della professione sia esclusivo;
- che il professionista non possa partecipare a più di una società;



- che la prestazione sia resa da uno o più soci (o associati) professionisti previamente indicati sotto la personale responsabilità.

Tali requisiti non possono essere trascurati: i soci della società devono essere necessariamente professionisti allorché stabiliti. Specularmente, le società costituite all'estero possono svolgere l'attività professionale nell'ambito di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel nostro paese purché tutti i soci siano professionisti secondo quanto sopra indicato (*cf.* solo a titolo esemplificativo la disciplina prevista per la s.t.p., società tra avvocati).

Tali società possono essere iscritte nella sezione speciale dell'albo e conseguentemente venir assoggettate alle disposizioni di legge vigenti.

Differente, invece, la situazione che si verrebbe a creare allorché l'associazione o la società intenda effettuare la prestazione solo temporaneamente come peraltro consente l'art. 19 dello schema di decreto legislativo di attuazione. In definitiva ci si chiede se anche in questo caso i requisiti previsti sia per i professionisti italiani che per quelli "stabiliti" abbiano valore.

E' nostra opinione che il medesimo art. 19, comma 2, dello schema di decreto legislativo risolva il quesito or ora prospettato, laddove si specifica che se sussistono ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica, tutela dell'ambiente i requisiti richiesti sono i medesimi nell'uno e nell'altro caso. In proposito, allora, si ritiene opportuno effettuare un'ulteriore precisazione con riguardo alla formulazione della norma specificando che la regola vale ogni volta in cui ciò sia finalizzato alla tutela della fede pubblica, in ragione dell'attività effettivamente esercitata dal professionista iscritto all'albo.

Infine, collegandosi a quanto sopra illustrato, è auspicabile il recupero di una corretta terminologia allorché si discuta di codici deontologici o codici etici, ovvero del rispetto di obblighi deontologici a cui sono tenuti i professionisti iscritti in albi.

Si reputa opportuno, allora, che ogni volta in cui il legislatore si soffermi sugli aspetti attinenti all'obbligo deontologico debba farsi menzione del codice deontologico di riferimento e non anche di codice etico, espressione peraltro usata impropriamente con riferimento agli iscritti ad albi professionali (artt. 30).



Proposta di emendamento al testo dello schema di decreto legislativo

Art. 7 – Definizioni	
<p>Ai fini del presente decreto si intende:</p> <p>[...]</p> <p>g) “requisito”: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini collegi ed albi professionali</p> <p>h) Omissis</p> <p>i) Omissis</p> <p>j) omissis</p> <p>k) “professione regolamentata”: attività professionale o insieme di attività professionali ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera a) del D.lgs. 206\2007</p> <p>l) Omissis</p>	<p>Ai fini del presente decreto si intende:</p> <p>[...]</p> <p>g) “requisito”: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero, per le professioni regolamentate</p> <p>h) Omissis</p> <p>i) Omissis</p> <p>j) Omissis</p> <p>k) “professione regolamentata”: attività professionale o insieme di attività professionali l’accesso alle quali è subordinato al superamento di un esame di Stato e il cui esercizio avviene con l’impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una qualifica professionale ed è iscritto in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici</p> <p>l) Omissis</p> <p>m) “prestazione d’opera intellettuale ”: la prestazione d’opera o di un servizio di cui all’art. 2222 c.c. e ss.</p>



Art. 8 – Clausola di specialità	
In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni attuative di altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio per professioni o in settori specifici, ivi incluse le disposizioni previste dal D.lgs. 71\2000, del D.lgs. 177\2005 e dal D.lgs. 206\2007.	In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni attuative di altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici, ivi incluse le disposizioni previste dal D.lgs. 71\2000 e del D.lgs. 177\2005

Art. 9 – Regimi autorizzatori	
1.Omissis.	1.Omissis
2. Regimi autorizzativi possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo, salvi i casi disciplinati da altre disposizioni specifiche di attuazione di norme comunitarie.	2. Regimi autorizzativi, se non già disciplinati dal D.lgs. 206\2007 in materia di riconoscimento qualifiche professionali, possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo, salvi i casi disciplinati da altre disposizioni specifiche di attuazione di norme comunitarie.
3. Omissis	3. Omissis
4. Omissis	4. Omissis



Art. 14 – Autorità preposte al rilascio di titoli autorizzativi

Fatti salvi i poteri di ordini, collegi ed albi professionali che agiscono in qualità di autorità competente, nei procedimenti di rilascio [...] di titoli autorizzatori o relativi all'adozione di altri provvedimenti rilevanti ai fini dell'esercizio dell'attività di servizi è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno ad organi consultivi, di operatori concorrenti

Ferma restando la competenza esclusiva degli ordini professionali con riguardo ai provvedimenti da assumere nei confronti degli iscritti all'albo, nei procedimenti di rilascio

Art. 17 – Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale

Fatte salve le ipotesi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, le attività di servizio non possono essere sottoposte al rispetto di requisiti riguardanti:

Omissis

d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dal D.lgs. 206\2007 o da quelli previsti da altre norme attuative di disposizioni comunitarie che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;

Omissis

Fatte salve le ipotesi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, le attività di servizio non possono essere sottoposte al rispetto di

Omissis

d) requisiti, per le professioni regolamentate, diversi da quelli di cui al precedente art. 7, lett k).

Omissis



Art. 19 – Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione	
<p>1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione Europea, quando sono stabiliti in uno stato membro.</p> <p>2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.</p> <p>3. <i>Ai fini della libera prestazione dei servizi professionali</i>, restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206.</p>	<p>1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione Europea, quando sono stabiliti in uno stato membro.</p> <p>2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di tutela della fede pubblica, di ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.</p> <p>3. <i>Ai fini della libera prestazione dei servizi professionali</i>, restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206.</p>

Art. 24 – Sportello unico	
<p>Il regolamento di cui all'art. 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 assicura che tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi possano essere espletate, anche in via telematica, attraverso lo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.</p> <p>2. Presso lo sportello unico di cui al precedente comma, i prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle le attività di servizi e per il loro esercizio.</p> <p>3. Le Autorità competenti sono tenute a garantire che presso lo sportello unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori formalità richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle autorità competenti, nonchè le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad ordini, albi e collegi e ad altri organismi.</p> <p>4. Il prestatore informa lo Sportello unico dei seguenti cambiamenti:</p> <p>a) l'apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;</p> <p>b) i cambiamenti della sua situazione che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.</p>	<p>Fatte salve le competenze degli ordini professionali rispetto agli iscritti all'albo, il regolamento di cui all'art. 38 comma 3 del decreto legge</p> <p>3. Fermo restando le competenze dei consigli dell'ordine locali circa i provvedimenti relativi all'accesso e all'esercizio della professione regolamentata, i Consigli nazionali, investiti di tali funzioni, sono tenuti a garantire che presso lo sportello unico i prestatori possano ottenere qualsiasi informazione, delucidazione circa l'attività professionale da svolgere.</p>



Art. 29 - Assistenza ai destinatari

1. Le autorità competenti assicurano che attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto (*ovvero attraverso un diverso punto di contatto specifico*), i destinatari possano ottenere le seguenti informazioni:

- a) informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori;
- b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;
- c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli della rete dei centri europei dei consumatori, presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

In ottemperanza delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, l'organismo interpellato dal destinatario si rivolge, se necessario, all'organismo pertinente dello Stato membro interessato. Quest'ultimo comunica con la massima sollecitudine le informazioni richieste all'organismo richiedente, che le trasmette al destinatario. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione. (art. 21 par. 3)

c) i dati degli organismi, compresi gli sportelli della rete dei centri europei dei consumatori, presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.



Art. 30 - Informazioni sui prestatori e sui loro servizi

omissis

3. I prestatori, su richiesta del destinatario, comunicano le seguenti informazioni supplementari:

a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;

b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle regole professionali in vigore nello Stato membro di stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;

c) informazioni sulle loro attività multidisciplinari e sulle associazioni che sono direttamente collegate al servizio in questione, nonché sulle misure assunte per evitare conflitti di interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;

d) gli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore è assoggettato, nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni linguistiche disponibili;

e) se un prestatore è assoggettato a un codice di condotta o è membro di un'associazione commerciale o di un ordine, collegio o albo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. *Il prestatore specifica in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie*

c) informazioni sulle loro attività multidisciplinari e sulle associazioni professionali nonché sulle misure assunte per evitare conflitti di interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;

d) gli eventuali codici di condotta, differenti dai codici deontologici la cui osservanza è imposta agli iscritti agli albi professionali, ai quali il prestatore è assoggettato, nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni linguistiche disponibili;

e) se un prestatore è assoggettato al rispetto di un codice di condotta o appartiene ad un ordine professionale che non escluda la possibilità di ricorrere ad un meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie eventualmente sorte con i destinatari della prestazione, informazioni a questo riguardo.

Il prestatore specifica in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie



Art. 32 – Assicurazioni

1. Nei casi in cui sia prescritto al prestatore che eserciti il proprio diritto di stabilimento in Italia, di disporre di un'assicurazione di responsabilità professionale o di una garanzia, le autorità competenti ritengono idonee quelle equivalenti o essenzialmente comparabili, quanto a finalità e copertura fornite in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusioni dalla copertura, contratte in un altro Stato membro in cui è già stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, le autorità competenti possono esigere una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi.

3. Nei casi di cui al comma precedente le autorità competenti accettano quale prova sufficiente un attestato dell'esistenza di tale assicurazione rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.

1) Nel caso in cui il servizio presenti un rischio diretto e particolare per la salute e la sicurezza del destinatario o di un terzo o per la sicurezza finanziaria del destinatario, il prestatore è tenuto a sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile commisurata alla natura e alla portata del rischio.

2. Nei casi in cui sia prescritto al prestatore che eserciti il proprio diritto di stabilimento in Italia, di disporre di un'assicurazione di responsabilità professionale o di una garanzia, le autorità competenti ritengono idonee quelle equivalenti o essenzialmente comparabili, quanto a finalità e copertura fornite in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusioni dalla copertura, contratte in un altro Stato membro in cui è già stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, le autorità competenti possono esigere una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi.

3. Nei casi di cui al comma precedente le autorità competenti accettano quale prova sufficiente un attestato dell'esistenza di tale assicurazione rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.



Art. 34 – Attività multidisciplinare

1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:

- a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;
- b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.

1) I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività multidisciplinari solo nei casi seguenti:

- a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia stabilito al fine di garantire la professionalità della prestazione tenuto conto dei rapporti che possano compromettere l'indipendenza o l'imparzialità del professionista
- b) prestatori che forniscono servizi tecnici di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.



Art. 39- Procedimenti di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate

1. La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate è presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.

2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.

3. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che il richiedente è stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente.

4. Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241.

5. L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.

6. Dallo stesso momento decorre il termine, ove previsto, per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.

7. I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni.

1. La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate è presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.

2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda con provvedimento espresso.

3. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che il richiedente è stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente.

4) Il provvedimento è motivato e va notificato o comunicato agli aventi diritto dal momento in cui viene deliberato dal Consiglio dell'ordine.



Art. 41 – Esercizio di attività professionale regolamentata

1.L'iscrizione in albi, elenchi o registri, per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate, è consentita ad associazioni o società di uno Stato membro dell'Unione europea nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente.

2.Si applica l'articolo 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e successive modificazioni.

1. L'iscrizione in albi, elenchi o registri, per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate, è consentita ad associazioni professionali o società tra professionisti di uno Stato membro dell'Unione europea nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente.

2. Si applica l'articolo 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

Art. 49 - Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante la costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139 dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4.bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."

2. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, il comma 6 è sostituito dal seguente "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 35, commi 4 e 5, del presente decreto legislativo (inserire il numero della presente legge)."

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139 dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4.bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."